



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**COSENZA**



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Deliberazione n° 1247 del 24 DIC. 2019

**Oggetto: Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le Organizzazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italiana, relativo al servizio di emergenza-urgenza 118**

Il Dirigente Reggente Dott.ssa Aurora De Ciancio, nominata ai sensi della Legge n. 60 del 25.06.2019 adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Referente Sanitario Dr. Guglielmo Cordasco e dal Referente Amministrativo Avv. Giovanni Lauricella

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE**

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Avv. Giovanna Barromeo

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Visto dal Direttore del Dipartimento

Il Direttore

**IL RESPONSABILE DEL BUDGET**

N° CENTRO DI RESPONSABILITÀ/COSTO	N° CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE
TETTO DI SPESA/BUDGET ASSEGNATO	€.....
BUDGET IMPEGNATO	€.....
BUDGET PRESENTE ATTO	€.....
BUDGET DISPONIBILE	€.....

NON COMPORTA ONERI DI SPESA

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI FINANZIARI**

Attesta che la spesa di € \_\_\_\_\_ scaturente dalla presente proposta è stata prenotata al conto n. \_\_\_\_\_ del bilancio economico preventivo 2019, che presenta la necessaria disponibilità per la copertura finanziaria.

Il Direttore

Dott.ssa Aurora De Ciancio

**Il presente atto contiene n. 1 allegato**

### **Visti e richiamati:**

- l'art.1, co.18, del D.lgs. n.502/92, che prevede "Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'art.4, co.12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona...";
- il D.P.R. 27.3.1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", il quale prevede all'art.5, commi 2 e 3, che "L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del S.S.N.", e che "ai fini di tale attività, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della Sanità";

### **Considerato:**

- che il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, sancito dal D.P.R. 27.03.1992, è stato attivato nella provincia di Cosenza il 21.07.1997 e opera attraverso la Centrale Operativa del 118;
- che il servizio di supporto alla struttura di urgenza ed emergenza 118 della provincia di Cosenza è stato affidato alle Associazioni di Volontariato tramite specifica Convenzione, oggetto delle delibere n.2999 del 28.07.2010, n.868 dell'11.03.2011, n.2782 del 20.10.2011 e la n.2945 del 04.11.2011;
- che con deliberazione del Direttore Generale pro tempore n.710 del 15.03.2013 l'ASP di Cosenza, nel rispetto dei dettami della Legge 33/2012 "*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*" e del DPGR 94/2012, stipulava nuova convenzione con le Associazioni di Volontariato per il Supporto alla Struttura di Urgenza e di Emergenza sanitaria;
- che il Commissario Straordinario dell'ASP di Cosenza, con verbale del 22.12.2015 sottoscritto dall'Associazioni di Volontariato che avevano aderito alla convenzione, disponeva il rinnovo della convenzione per due anni a decorrere dall'01 gennaio 2016 e fino al 31.12.2017 e che tale rinnovo, formalizzato con scrittura privata, veniva recepito con delibera n.765 del 10.05.2016;
- che con delibera n. 1 del 04.01.2018 questa Azienda ha rinnovato per un biennio dall'01.01.2018 al 31.12.2019 la Convenzione per le postazioni di supporto al SUEM 118 tra l'ASP di Cosenza e le Associazioni di Volontariato della provincia di Cosenza, stipulata il 09.01.2013 ed oggetto della delibera n. 710 del 15.03.2013, condizionando la durata del rinnovo all'emanazione dei Decreti attuativi previsti nel D.Lgs. n.117 del 03.07.2017;

**Dato atto** che la Regione Calabria ha istituito con Decreto Dirigenziale n° 2869 dell'08.03.2019 un Registro delle organizzazioni di volontariato;

**Preso atto** che per il supporto al Servizio di emergenza territoriale 118, l'ASP di Cosenza ha provveduto all'affidamento ad organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti;

**Richiamato** il D.lgs. 3.7.2017 n.117 (cd. Codice del Terzo Settore), come modificato dal successivo D.Lgs. 3.8.2018 n.105, ed in particolare:

- l'art.56, co.1, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 30.3.01 n.165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione*

sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- l'art.56, co.2, a tenore del quale “Le convenzioni di cui al co.1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- l'art.56, co.4, in virtù del quale le convenzioni “...devono, inoltre, prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”;

- l'art.57, co.1, il quale prevede che “I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi del Registro unico nazionale del Terzo Settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'art.41, co.2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”;

- l'art.17, co.4, in virtù del quale “...le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di € 10,00 giornalieri ed € 150 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività del volontario per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”;

**Considerato che**, ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.101 del Codice del Terzo Settore “...fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alla disposizioni del presente Decreto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore...” e che “...il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore...”;

**Letto e richiamato** il decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 141 del 27.062018, con il quale vengono definiti i requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l'utilizzo delle ambulanze;

**Considerato:**

che è necessario definire una disciplina unitaria ed omogenea all'interno dell'ASP per regolamentare in maniera uniforme, imparziale e trasparente le attività delle Organizzazioni di Volontariato e della Croce Rossa Italiana presso le strutture aziendali;

che con successivo atto verrà definita la procedura di affidamento in convenzione del servizio di emergenza-urgenza (SET) 118 in favore delle Organizzazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana,

**Dato atto:**

che con disposizione n. 0111490 del 17.09.2019 la Dirigente reggente pro tempore incaricava l'avv. Giovanna Borromeo per la stesura del Regolamento inteso a disciplinare i rapporti tra questa ASP e le Organizzazioni di Volontariato e della Croce Rossa Italiana per il servizio di supporto al SUEM 118;

che l'avv. Giovanna Borromeo ed il Direttore della Centrale Operativa del 118 Dott. Riccardo Borselli, hanno redatto il presente Regolamento, sulla scorta delle indicazioni della Direzione Generale;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione del Regolamento aziendale teso a disciplinare i rapporti in convenzione con le Organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana, sulla scorta della normativa innanzi richiamata e del D.C.A. n. 141 del 27.06-2018, le modalità di affidamento in convenzione del servizio di supporto al Sistema di emergenza 118 in favore delle predette Organizzazioni di Volontariato e della Croce Rossa Italiana, il tutto come da allegato al presente provvedimento, costituente parte integrale e sostanziale dello stesso;

**Ritenuto che**, in virtù della normativa innanzi richiamata e della giurisprudenza consolidata (cfr., per tutte, sent. C.G.E. dell'11.12.2014, n.C-113/13, e del 28.1.2016, n.C-50/14; sent. Cons. St. n.3208/2015, n.3615/16 e n.4902/16; T.A.R. Lecce, sent. n.32/2018; T.A.R. Lazio Roma, sez.3<sup>^</sup>, 2.2.2018 n.1277; cr, altresì, parere Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 26.7.2018, n. affare 01382/2018), deve ritenersi ad oggi pacificamente codificato il principio in virtù del quale la P.A., nell'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, potrà procedere attraverso l'affidamento diretto mediante convenzione, e non per gara d'appalto, in favore delle associazioni di volontariato, in assenza di procedure di gara. Ciò in ragione della peculiarità del servizio, strettamente connesso alla tutela della salute della persona, in presenza di specifici requisiti e condizioni, fermo restando il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, non potendo le organizzazioni affidatarie trarre alcun profitto, né tantomeno procurarlo ai propri membri;

**Considerato che**, per tutto quanto non contemplato nel predetto Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla vigente normativa, innanzi richiamata;

**Per tutto quanto sopra esposto**

- Visto il D.C.A. n. 141 del 27.06.2018 "*Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono l'attività di trasporto sanitario a mezzo di ambulanza, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lett. s) della Legge regionale 18 luglio 2008 n. 24*".

- Visto il Decreto Dirigenziale n° 2869 dell'08.03.2019 " *Pubblicazione registro regionale delle organizzazioni di volontariato annualità 2018 (art. 5 della l.r. 33/2012) e revoca dei d.d.s. nn. 927-929-956 tutti del 03/02/2017*";
- Visto il D.lgs. 3.7.2017 n.117 (cd. Codice del Terzo Settore);



## IL DIRIGENTE REGGENTE

Su autonoma determinazione per esclusiva competenza, a seguito della dichiarazione di regolarità dell'atto resa dall'avv. Giovanna Borromeo, in qualità di Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/90;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Referente Amministrativo e dal Referente Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

**Di ritenere tutto** quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** l'allegato Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le Organizzazioni di Volontariato e la Croce Rossa Italiana, relativo al servizio di emergenza- urgenza 118, come da allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Di riservarsi** l'emanazione di apposito avviso per l'affidamento, in convenzione, del servizio in questione;

**Di dare atto che**, per tutto quanto non espressamente contemplato nel predetto Regolamento, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla vigente normativa di settore, ivi compresi i provvedimenti, i decreti e le Linee Guida della Regione Calabria e del Commissario ad Acta, i provvedimenti del Dirigente reggente dell'ASP ed il vigente Atto Aziendale dell' ASP di Cosenza.

**Di autorizzare** l'ufficio Delibere a pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio on line dell'ASP di Cosenza;

**Di precisare** che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 11/2004.

Il Referente Sanitario

Dr. Guglielmo CORDASCO

Il Referente Amministrativo

Avv. Giovanni Lauricella

Il Dirigente Reggente

Dott. ssa Aurora DE CIANCIO



### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il **27 DIC 2019** e rimarrà per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa, in pari data, al Collegio Sindacale.

Ufficio Gestione Delibere  
Il Delegato  
Vincenzo Bellitti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria il \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ ESECUTIVA il \_\_\_\_\_



**S**ERVIZIO  
**S**ANITARIO  
**R**EGIONALE



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA**



**REGIONE CALABRIA**

*Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie*

**REGOLAMENTO AZIENDALE  
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI IN CONVENZIONE  
CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LA CROCE ROSSA ITALIANA  
PER IL TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA**

1

ALLEG. ALLA DELIBERA  
N. 1247 del ..... **24 DIC. 2019**

Allegato alla Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Premessa

Il presente Regolamento disciplina (sulla scorta della normativa nazionale e regionale vigente e delle linee guida regionali, emanate con Decreti del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, DPGR Regione Calabria n°38 del 17/12/2010, DPGR Regione Calabria n°94 del 28/06/2012, Legge Regionale 26 luglio 2012, n. 33 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato", DCA n. 9 del 2/4/15, DCA n. 30 del 3/3/16, DCA 64 del 5/7/16) le procedure di affidamento in convenzione del servizio di emergenza-urgenza (SUEM) 118 in favore delle Organizzazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, al fine di valorizzarne il ruolo e il valore sociale e favorirne l'apporto negli specifici ambiti di attività.

La presente regolamentazione, inoltre, è stata emanata tenendo presente le disposizioni di cui al vigente Atto Aziendale (approvato con provvedimento del D.G. n. 117 del 13.09.2017), riguardanti la Rete Territoriale del Soccorso – Sistema 118.

Si richiamano, in particolare, anche le disposizioni di cui all'art.57, co.1, del D.lgs 3.7.2017 n.117 e s.m.i. (cd. Codice del Terzo Settore), il quale prevede che *"I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'art.41, co.2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione"*, nonché quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.101 del predetto Codice del Terzo Settore, secondo cui *"...fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alla disposizioni del presente Decreto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore..."* e che *"...il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore..."*.

**Art. 1  
Oggetto del Regolamento**

1. Il Regolamento ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (di seguito, anche "ASP" o Azienda") e le Organizzazioni di volontariato, nonché la Croce Rossa Italiana (di seguito, anche "Associazioni"), relativamente all'attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza/urgenza, reso in forma continuativa, estemporanea e speciale, per conto del Servizio Sanitario Regionale ex D.P.R. 27.3.1992, a mezzo di ambulanze ed altri automezzi similari. Sono pertanto incluse attività di soccorso, maxiemergenze, e ogni altra attività richiesta dalla CO 118 inerente il Servizio.
2. Rientrano nella presente regolamentazione i trasferimenti in ambulanza di pazienti ricoverati che richiedano l'accompagnamento con operatori formati e qualificati per fronteggiare eventuali emergenze cliniche che potrebbero verificarsi durante il trasporto.
3. Non rientrano, pertanto, nella presente regolamentazione le attività di trasporto non sanitario (ad es., trasporto di emoderivati, farmaci, organi e tessuti, etc.).

**Art. 2**

**Postazioni del SUEM 118 dettata dai Decreti regionali Calabria**

Comune	SUEM 118					TOT
	Stab. Infant. Cooperazione	Trasporto Unitario	Unità gestite dal 118	Altre	Altre	
Cosenza	21	1	1	6	13	42
Orotono	5	0	0	1	1	7
Catanzaro	10	0	1	0	4	15
Vibo valentia	4	0	0	3	1	8
Reggio Calabria	13	0	1	1	2	17
<b>TOT</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>89</b>

**Documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo dipendenti. (Fonte DPGR 94/12 pag.21 , DCA 9/15 pag. 39, DCA 30/16 pag.44, DCA 64/2016 pag.46)**

**Art. 3  
Requisiti per il convenzionamento**

1. La stipula della convenzione è condizione indispensabile per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza / urgenza.
2. Secondo quanto disposto dall'art.57 del D.Lgs. n.117/2017, le attività di soccorso oggetto della presente regolamentazione sono affidate, in via prioritaria, alle Organizzazioni di volontariato, purchè:
  - a) non aventi finalità di lucro;

- b) iscritte nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Calabria, quale aggregazione dei registri di sezione tenuti presso le sedi territoriali di Cosenza, Crotona, Catanzaro, Vibo Valentia e della Città metropolitana di Reggio Calabria, istituito con Decreto n. 2869 del 08.03.2019, nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs.117/2017;
  - c) garantiscano il servizio h24, h12 o estemporaneo;
  - d) in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie;
  - e) in possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art.2382 cod. civ., con la precisazione che detti requisiti devono essere posseduti da coloro che esercitano cariche di Amministratore / legale rappresentante delle Associazioni;
  - f) non siano state destinatarie in precedenza di provvedimenti di risoluzione della convenzione per il servizio di 118, adottati dall' ASP o da altre strutture pubbliche, per grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
  - g) non impieghino in attività di volontariato il personale con rapporto di lavoro di dipendenza;
  - h) in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
  - i) siano assicurati i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art.4 della L. n.266/1991;
  - j) in possesso di Codice Etico ovvero documentazione equipollente;
3. I requisiti di cui innanzi possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà ex art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., fermo restando che l'ASPsi riserva di effettuare tutti i controlli del caso e che, comunque, la documentazione di cui alle lett. b), d), f) e i) deve essere sempre disponibile presso ciascuna sede legale per le verifiche necessarie da parte dell'ASP.
4. La validità della convenzione è condizionata al permanere in capo all'Associazione senza finalità di lucro dei requisiti innanzi indicati, nonché di quelli previsti dalle vigenti disposizioni, nazionali e regionali.

#### **Art. 4** **Associazioni temporanee di scopo**

1. Le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dal precedente art.3 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo (anche in forma di cooperativa), ove la collaborazione preveda una presentazione di un progetto organizzativo da cui si desuma la garanzia del servizio con corresponsabilità solidale dei soggetti sulla copertura del servizio stesso, secondo i seguenti modelli di aggregazione:
- a) accordo di collaborazione redatto nella forma dell'atto pubblico. In tale evenienza, quest'ultimo dovrà specificare le modalità di collaborazione ai fini dell'esecuzione dei servizi, le rispettive responsabilità (comunque solidali nei confronti dell'ASP), le risorse messe a disposizione da ciascun componente, gli aspetti amministrativi e contabili di ciascun partecipante nell'ambito dell'autonomia gestionale ed operativa della singola Associazione;
  - b) mandato collettivo speciale con rappresentanza, redatto sempre nella forma dell'atto pubblico, da parte delle associate, con specificazione dell'Associazione mandataria (capogruppo) che assume il relativo coordinamento, delle connesse responsabilità dell'attività oggetto dell'affidamento e dei rapporti giuridico-economici con l'ASP.
2. In entrambe le ipotesi prospettate, eventuali modifiche nell'assetto aggregativo, che non comportino – a parere insindacabile dell'ASP - variazioni sostanziali nella valutazione qualitativa del progetto e nell'oggetto dell'affidamento, non determinano il venir meno dell'affidamento delle attività alla diversa compagine associativa.

## **Art. 5**

### **Affidamento in convenzione**

1. L'ASP, in ragione della peculiarità del servizio, strettamente connesso alla tutela della salute della persona, in presenza di specifici requisiti e condizioni e fermo restando il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute (non potendo le organizzazioni affidatarie trarre alcun profitto, né tantomeno procurarlo ai propri membri), si riserva di procedere all'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza in via diretta, mediante convenzione in favore delle associazioni di volontariato e Croce Rossa italiana, in assenza di procedura di gara. Si richiamano, in merito, la normativa di cui all'art.57 del Codice del Terzo settore, nonché i seguenti precedenti giurisprudenziali: Corte Giustizia Europea dell'11.12.2014, n.C-113/13, e del 28.1.2016, n.C-50/14; sent. Cons. St. n.3208/2015, n.3615/16 e n.4902/16; T.A.R. Lecce, sent. n.32/2018; T.A.R. Lazio Roma, sez.3<sup>^</sup>, 2.2.2018 n.1277; cr, altresì, parere Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 26.7.2018, n. affare 01382/2018;Corte Suprema di Cassazione n. 31758/19 e Sentenza Tar Liguria n. 512/2017;
2. Le Associazioni interessate al convenzionamento, in forma continuativa, dovranno presentare un Progetto descrittivo di gestione del servizio richiesto per ciascuna postazione (con la dotazione di ambulanze prevista per ogni Postazione del SUEM 118, di cui all'art. 7 lett.a), dettata dai Decreti regionali della Calabria) per cui intendono manifestare l'interesse, nel termine perentorio previsto dall'avviso che verrà successivamente emanato dall'ASP di Cosenza.
3. Nell'ottica della *ratio* della vigente normativa nazionale e regionale, avallata dalla giurisprudenza innanzi richiamata, si precisa che la procedura in oggetto non consiste in una "*procedura di gara*", ma in una mera "*selezione*", finalizzata alla stipula della successiva convenzione "*a rimborso*", ai fini di una "*collaborazione*" fra l'Azienda ed i soggetti senza finalità di lucro che concorrono, con essa l'ASP, al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. In tale quadro, l'applicazione formalistica delle disposizioni in materia di gara per l'affidamento di pubblici contratti appare, per un verso, incompatibile con la diversa natura del sistema convenzionale "*a rimborso*" e, per altro verso, inconciliabile con il fatto che le candidate sono Associazioni già qualificate, in quanto incluse nell'apposito elenco regionale ovvero nazionale, il che costituisce il presupposto per la partecipazione alla selezione.
4. Le Associazioni dovranno prestare il proprio servizio secondo i protocolli previsti dalla Centrale Operativa del 118 e secondo i modelli organizzativi previsti dal vigente Atto Aziendale dell'ASP.
5. L'ASP, a mezzo di apposita Commissione Tecnica successivamente nominata e composta dal Direttore della C.O. 118 o suo delegato, un dirigente amministrativo ed un dirigente dell'Ufficio tecnico, effettuerà, nel rispetto di quanto innanzi, la valutazione comparativa degli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività per le postazioni di soccorso da convenzionare in forma continuativa o estemporanea, atti a dimostrare adeguata attitudine e capacità di realizzazione dell'attività oggetto di affidamento.

## **Art. 6**

### **Caratteristiche mezzi di soccorso**

1. L'Associazione deve fornire, per ogni singola postazione di soccorso per la quale intende presentare il relativo Progetto, idonei mezzi di soccorso (ambulanza di tipo "A" + sostituiva, sempre di tipo "A"), rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) **ambulanza di tipo "A" (MSA)**: automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. n.553 del 17.12.1987 o con il tipo "A1" previsto dal D.M. n.487 del 20.11.1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni e il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo deve essere sostituito.
- b) L'ambulanza deve essere dotata delle attrezzature di seguito specificate:
- Cardiodefibrillatore manuale e semiautomatico con 12 derivazioni, portatile e leggero con stampante per ECG, completo di placche adesive adulti e bambini;
  - DAE completo di placche adesive adulti e bambini
  - Respiratore polmonare
  - Aspiratore fisso e portatile (con funzionamento a corrente e a batteria);
  - Pulsiossimetro
  - Estricatore tipo KED
  - Stabilizzatore pelvico
  - Steccobende flessibili
  - Barella a cucchiaio
  - N. 2 Barelle spinali (la 2° spinale può essere custodita nella sede dello stazionamento)
  - Set collari cervicali tipo rigido
  - Kit da scasso
  - Telini per ustionati
  - Coperte esotermiche alluminate
  - Bombola portatile da 2 litri di ossigeno con sacca a norma di legge
  - Telo-barella in tela nylon
  - Materasso a depressione in PVC con 8 maniglie e completo di pompa
  - N°2 bombole ossigenoterapia da 7 litri con riduttori di pressione, flussometro ed umidificatore a norma di legge
  - Padella, pappagallo orinale
  - Forbice di Robin
  - Telefono cellulare di servizio
  - N°4 caschi antinfortunistici con fonte di illuminazione autonoma.
  - Effetti letterecchi (lenzuola e coperte)
  - Eventuale apparato radio e/o GPS se la Centrale dovesse dotarsi del sistema di radiocomunicazioni.
  - N°2 Estintori
  - Contenitore per rifiuti pericolosi
  - Zaino per medicazione
  - Sfigmomanometro portatile e fisso
  - Sedia portantina tipo cardiologica.

## **Art. 7 Composizione degli equipaggi**

### **MS Base (h24/h12)**

- L'equipaggio deve essere costituito da un Autista Soccorritore e due Soccorritori in possesso dei requisiti di cui alla Conferenza Stato Regioni – Seduta del 22 Maggio 2003, Repertorio Atti n°1711 del 22/05/03, di cui al DPGR Regione Calabria n. 94 del 28/6/2012, di cui alla

Conferenza Stato Regioni del 23/10/2012. Inoltre il personale sopra specificato deve essere formato secondo l'art. 13 del presente regolamento.

### **MSBase(h24/h12) (con infermiere a bordo)**

- L'equipaggio deve essere costituito da un Autista Soccorritore, da un Soccorritore in possesso dei requisiti di cui alla Conferenza Stato Regioni – Seduta del 22 Maggio 2003, Repertorio Atti n°1711 del 22/05/03, di cui al DPGR Regione Calabria n. 94 del 28/6/2012, di cui alla Conferenza Stato Regioni del 23/10/2012 e da un Infermiere Professionale (se non fornito dall'ASP di Cosenza). In mancanza dell'infermiere occorre che vi sia un altro soccorritore. Il personale sopra specificato deve essere formato secondo l'art. 13 del presente regolamento.

Potrà essere utilizzato dall'ASP di Cosenza personale medico e/o infermieristico Aziendale che dovesse essere ritenuto necessario dalla Centrale Operativa 118, ad integrare il personale operante sulle ambulanze delle Associazioni.

In tal caso il personale aziendale sarà ospitato presso la Postazione dell'Associazione che dovrà fornire idoneo locale di stazionamento agli equipaggi.

Presso le anzidette postazioni, dovrà essere garantita:

- a) la presenza continuativa di n°1 ambulanza attrezzata di tipo "A" quale mezzo destinato agli interventi di soccorso, trasferimenti secondari urgenti, anche fuori regione, sostituzione Pet 118, sostituzione mezzi del 118 in avaria ecc. con le caratteristiche indicate all'articolo 6 del presente regolamento. In caso di avaria e/o altro impedimento del mezzo, deve essere garantita per ogni anzidetta postazione, entro e non oltre 60 minuti una ambulanza sostitutiva, sempre di tipo "A", in possesso degli stessi requisiti del mezzo da sostituire dandone comunicazione tempestiva alla CO.

7

La responsabilità e l'onere di individuare il mezzo sostitutivo ricade sulla Associazione in turno il cui mezzo è in avaria. È ammessa la sostituzione con mezzi di Associazione convenzionata diversa da quella in turno purchè in possesso degli stessi requisiti del mezzo da sostituire. Tutti i mezzi di cui sopra, dovranno rispondere solo ed esclusivamente alle chiamate della Centrale Operativa 118 di Cosenza e saranno impegnate secondo le modalità indicate dalla Centrale stessa, anche per utilizzi/attività/esigenze di servizio richiesti dalla CO 118. Il Direttore della Centrale Operativa 118 di Cosenza, in caso di nuove e/o imprevedibili esigenze presso altre sedi, ha facoltà di dislocare le ambulanze in località diverse da quelle indicate. In caso di trasferimenti fuori Regione e comunque per lunghe percorrenze, dovrà essere utilizzato il secondo autista. Tutte le spese sostenute e rendicontate, per i viaggi a lunga percorrenza, saranno rimborsate dall'ASP.

L'analisi delle necessità territoriali nell'ambito dell'emergenza urgenza e la conseguenziale organizzazione del servizio è di esclusiva competenza del Direttore della Centrale Operativa 118 di Cosenza.

La Centrale Operativa potrà chiedere alle Associazioni di Volontariato di utilizzare sui mezzi di proprietà aziendale, in maniera occasionale o continuativa, soccorritori e/o infermieri delle Associazioni in possesso dei requisiti necessari. In caso di utilizzo continuativo sarà cura dell'Associazione assicurare sia il raggiungimento della sede di utilizzo che la rotazione del proprio personale onde assicurare la continuità del servizio rispettando i limiti imposti dalla vigente normativa. Il rimborso economico per l'utilizzo di tale personale sarà a totale carico dell'ASP di Cosenza.

**Art. 8**  
**Valutazione dei Progetti di attività**

1. La Commissione Tecnica, che verrà successivamente nominata dall'ASP, valuterà i progetti pervenuti nei termini, secondo i criteri e le modalità di seguito specificati, con attribuzione dei seguenti punteggi per un massimo di 50 punti:
2. I punteggi verranno assegnati dalla Commissione Tecnica come segue:

- **valutazione dell'esperienza maturata: max 20 punti.**

Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dell'attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza/urgenza svolta negli ultimi dieci anni, secondo i seguenti criteri.

- 2 punti per ogni anno di attività di soccorso (emergenza/urgenza 118) svolta in favore del Servizio 118 di Cosenza;

- 1,5 punti per ogni anno di attività di soccorso (emergenza/urgenza 118) svolta in favore del Servizio 118 di altre Aziende Sanitarie della Regione Calabria;

- 1 punto per ogni attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza/urgenza svolto a favore degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, operanti al di fuori dal territorio della Regione Calabria;

- 0,5 punti per anno di altro servizio di trasporto infermi, svolto in favore di altri Enti pubblici;

Nel caso di aggregazione tra Associazioni, il punteggio P assegnato all'aggregazione di associazioni in esame sarà calcolato secondo le seguenti formule:

$P = \sum_{j=1}^{10} p_j$ , dove  $p_j$  è il punteggio di ognuno degli ultimi dieci anni calcolato secondo la seguente formula:

$p_j = \sum_{i=1}^n X_i / n$ , dove  $X_i$  è il punteggio annuo assegnato alla i-esima associazione di un raggruppamento composto da n associazioni secondo i predetti criteri;

I punteggi saranno assegnati suddivisi per frazione di anno, per servizio svolto in forma saltuaria.

- **valutazione delle risorse di volontariato: max 10 punti.**

Al numero dei volontari dell'Associazione alla data di presentazione del Progetto, formati secondo lo Standard Formativo della Centrale Operativa 118 di Cosenza, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla base della seguente formula di calcolo: punteggio = 10 x nr. volontari formati dell'Associazione valutata /nr. Volontari formati dell'Associazione con il maggior numero. In caso di aggregazione tra Associazioni, deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle Associazioni aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto. Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in più Associazioni aggregate, sarà conteggiato una sola volta.

- **valutazione delle ambulanze** disponibili per la convenzione (anzianità e chilometri di percorrenza dei mezzi offerti). La Commissione si atterrà, su detto punto, ai seguenti criteri di valutazione per un massimo di 15 punti così suddivisi:

- max 5 punti, tenendo conto della data di prima immatricolazione dell'autoambulanza:  
ambulanza tipo "A" (rispondente ai criteri di cui al precedente art.6):

immatricolazione anno 2019: punti 5;  
immatricolazione anno 2018: punti 4;  
immatricolazione anno 2017: punti 3;  
immatricolazione anno 2016: punti 2;  
immatricolazione anno 2015: punti 1;  
immatricolazione anno 2014: punti 0;  
immatricolazione anno 2013: punti 0;

- max di punti 5 tenendo conto dei chilometri percorsi dai mezzi offerti in convenzione, verranno attribuiti i seguenti punteggi, sino ad un:  
fino a 30.000 km: punti 5  
fino a 60.000 km: punti 4  
fino a 90.000 km: punti 3  
fino a 120.000 km: punti 2  
fino a 150.000 km: punti 1  
oltre 150.000 km: punti 0.
- max di punti 5 per le ambulanze di tipo "A" offerta quale ambulanza sostituiva, che verrà valutata secondo i seguenti criteri, per un:  
immatricolazione anno 2019: punti 5;  
immatricolazione anno 2018: punti 4;  
immatricolazione anno 2017: punti 3;  
immatricolazione anno 2016: punti 2;  
immatricolazione anno 2015: punti 1;  
immatricolazione anno 2014: punti 0;  
immatricolazione anno 2013: punti 0;

Nel caso aggregazione tra Associazioni, verrà valutato solo 1 automezzo (di tipo "A" e ambulanza sostitutiva) per ogni Associazione, espressamente indicato nel Progetto presentato.

- **valutazione di proposte migliorative:** max punti 5;
3. Tutti i requisiti previsti dai punti di cui sopra devono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. e saranno verificati dagli uffici competenti dell'ASP.
  4. La Commissione Tecnica, all'esito dell'attribuzione dei punteggi come sopra specificati, trasmetterà gli atti alla Direzione Generale per il perfezionamento della convenzione in favore della Associazione di volontariato che avrà ottenuto il punteggio più alto.

#### **Art. 9**

#### **Validità ed intrasferibilità della convenzione**

1. La convenzione avrà validità quinquennale, con possibilità di proroga sino a successiva selezione dell'ASP e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla scadenza quinquennale, con obbligo da parte dell'Associazione, per il tramite del legale rappresentante, di produrre all'ASP apposita autocertificazione annuale (da prodursi a pena di decadenza entro il termine di scadenza annuale della convenzione) della persistenza dei requisiti.
2. Ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto ovvero nell'accordo tra gli aderenti, dovrà essere comunicata all'ASP, a cura del Legale Rappresentante dell'Associazione, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

3. Nell'ipotesi di mancato adempimento, l'ASP si riserva di richiedere la risoluzione della convenzione ex art.1456 cod. civ.
4. La convenzione per l'attività oggetto del presente Regolamento non potrà essere trasferita e/o ceduta ad altra Associazione/Ente/Comitato, a nessun titolo, né sotto forma di subappalto di servizio, pena la risoluzione di diritto della medesima convenzione.
5. In caso di decesso, dimissioni ovvero altri motivi ostantivi previsti dalla vigente normativa, del legale rappresentante dell'Ente convenzionato, l'evento dovrà essere comunicato all'Azienda con immediatezza, e comunque entro e non oltre 7 giorni dal suo verificarsi.
6. Il nuovo legale rappresentante dell'Associazione dovrà possedere i requisiti previsti dal presente Regolamento, pena la decadenza della convenzione, fermo restando che il legale rappresentante subentrato avrà onere di trasmettere la relativa documentazione all'ASP, ivi compreso il verbale assembleare al fine della presa d'atto della sostituzione.

#### **Art.10** **Obblighi dell'ente convenzionato**

1. L'Associazione convenzionata avrà cura di organizzare il servizio di trasporto dei pazienti salvaguardando l'incolumità e gli interessi dell'utente.
2. L'Associazione è obbligata ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio convenzionato in forma continuativa d'emergenza/urgenza sanitaria il logo "Supporto 118" dell'ASP di Cosenza.
3. Gli enti convenzionati per il trasporto dei pazienti nel corso dell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di:
  - mantenere pulito, sanificato per ogni trasporto, ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo, la cui evidenza dovrà risultare da apposita check-list in dotazione al mezzo, datata e sottoscritta dall'operatore incaricato;
  - i mezzi di trasporto devono essere in regola con tutte le leggi e le normative che si applicano al loro funzionamento, allestimento e manutenzione;
  - dotare il personale in servizio di idonei dispositivi di protezione individuale consoni e confacenti al servizio prestato;
  - tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
  - osservare le norme di servizio previste dal presente regolamento e dalle direttive specifiche emanate dall'ASP, nonché dei diritti e della privacy dei pazienti trasportati sulla base delle norme vigenti in materia.
4. Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate dall'ASP e, in caso di reiterazione, costituiranno gravi inadempienze contrattuali, anche ai fini di quanto previsto dall'art.1456 cod. civ.
5. Gli operatori in turno sono obbligati a fornire alla Centrale Operativa 118 il numero del telefono cellulare in uso sul mezzo durante il servizio, secondo le tipologie di trasporto.
6. Le Associazioni/Enti si impegnano a comunicare ad ogni chiamata la composizione dell'equipaggio e la targa del mezzo utilizzato.
7. Le Associazioni/Enti devono assicurare l'efficienza dei mezzi di soccorso e di trasporto.
8. Tutta l'attività viene effettuata esclusivamente su chiamata della Centrale Operativa del 118, secondo i protocolli operativi in atto.
9. Le Associazioni/Enti sono obbligate alla sostituzione del personale in caso di assenze ed alla sostituzione dei mezzi in caso di guasti o di provvisorio inutilizzo degli stessi.
10. L'ambulanza di tipo "A" deve essere sostituita con altra ambulanza di tipo "A".

11. L'Associazione, in sede di esecuzione del servizio di trasporto, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
12. Il personale in servizio sui mezzi di proprietà delle Associazioni convenzionate è obbligato ad indossare le divise a norma del D.lgs n. 81/2008 ed ogni altro D.P.I. necessario alla protezione individuale;
13. Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall'Associazione per l'effettuazione delle prestazioni convenzionali devono essere tempestivamente comunicati alla Centrale Operativa del 118 prima dell'avvio dell'esecuzione del turno di servizio.
14. Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Associazione, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'ASP non esonera la responsabilità dell'Associazione per quanto concerne l'esatto adempimento degli obblighi convenzionali né la responsabilità per danni a cose o persone.
15. L'Associazione è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri addetti volontari/dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro (in particolare sull'orario di lavoro) e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
16. L'Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate, può comminare sanzioni che, nei casi più gravi, potranno giungere alla revoca della convenzione.

#### **Art. 11**

#### **Danni a terzi – Copertura assicurativa**

1. L'Associazione convenzionata assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in dipendenza dell'esercizio del servizio di trasporto, esonerando l'ASP da ogni responsabilità verso i volontari dell'associazione/dipendenti di cooperativa sociale o verso terzi per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta della convenzione. Pertanto, l'Associazione dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale polizze per le coperture assicurative di seguito specificate:
  - RCT/O con massimale di Euro 2,0 milioni a copertura dell'attività prestata a favore dell'ASP, con massimali non inferiori a quelli di legge;
  - RCA relativa ai veicoli utilizzati dall'associazione per l'attività prestata a favore dell'ASP, con massimali non inferiori a quelli di legge;
  - polizza infortuni a favore del personale volontario con capitale/massimale adeguato.
2. Copia delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, stipulate in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, dovranno essere consegnate all' Azienda, unitamente alla quietanza del pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

#### **Art. 12**

#### **Controlli dell'ASP di Cosenza**

L'esercizio delle attività di controllo sul servizio di trasporto e soccorso sanitario, oltre alla vigilanza sui mezzi e sui relativi equipaggi, è rimandato a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.

1. L'ASP di Cosenza pianifica l'attività annuale di controllo sui trasporti sanitari, secondo i criteri di priorità sulla base della graduazione del rischio, garantendo, nell'arco di un triennio, la verifica di tutti i soggetti operanti.
2. I controlli sono svolti per i mezzi e nei luoghi di attività tipici del trasporto e sono finalizzati all'accertamento della sussistenza e del mantenimento dei requisiti certificati in sede di assegnazione. In sede di verifica presso la sede operativa del soggetto titolare del servizio, l'ASP, attraverso la costituzione di apposite commissioni tecniche, accerta la presenza dei documenti probatori dell'avvenuta revisione ministeriale dei mezzi di trasporto sanitario.
3. Al termine di tutte le operazioni di verifica, viene redatto un verbale di controllo rilasciato in copia al Legale Rappresentante del soggetto titolare del servizio o a suo delegato.
4. L'ASP può inoltre definire protocolli di collaborazione con altri enti deputati istituzionalmente ai controlli, al fine di estendere l'attività anche a tematiche extra - sanitarie, comunque rilevanti per la sicurezza dei trasportatori/trasportati e per la trasparenza amministrativa dei soggetti autorizzati.
5. Qualora, nel corso dei controlli effettuati dall'Azienda Sanitaria, dovessero essere rilevate inadempienze (carenza di requisiti previsti dai Decreti in vigore), l'ASP è tenuta a darne immediata comunicazione alla Direzione Generale per il seguito di competenza.
6. I controlli sull'attività dovranno essere tempestivi, efficaci ed oggettivi e dovranno essere supportati da elementi giustificativi all'atto della rendicontazione mensile delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.
7. La relazione sull'attività di verifica dovrà contenere i necessari elementi sui controlli effettuati, con particolare riferimento:
  - alle quote di rimborso per le attività di trasporto sanitario (di competenza dell'ufficio amministrativo)
  - alla documentazione giustificativa della rendicontazione economica delle spese sostenute (di competenza dell'ufficio amministrativo)
  - al numero di automezzi controllati nell'anno di riferimento (di competenza della Centrale operativa del 118 e/o ufficio Tecnico)
  - la formazione ed i retraining del personale (di competenza della Centrale operativa del 118)
  - agli esiti dei controlli effettuati (favorevoli - non favorevoli)
  - agli esiti delle azioni messe in atto a seguito dei controlli effettuati.
8. L'ASP è tenuta ad effettuare i citati controlli con cadenza annuale, ovvero in ogni momento in cui dovessero sorgere dei dubbi su inadempienze e sull'autenticità delle spese per le quali è stato richiesto dall'Associazione il relativo rimborso.

Ove a seguito di detta verifica dovessero risultare incongruenze e/o falsità (materiali/ideologiche) delle somme chieste a rimborso, l'ASP si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione ex art.1456 cod. civ., avendo le parti ritenuto sin d'ora che in tali evenienze l'inadempimento dell'Associazione legittima l'Azienda a richiedere la risoluzione di diritto della convenzione, previa semplice dichiarazione dell'ASP di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
9. L'ASP verificherà il corretto svolgimento del servizio ai fini della liquidazione delle spettanze e del mantenimento della convenzione anche con accessi ispettivi volti a monitorare i livelli di qualità dello stesso.

### **Art. 13** **Percorsi formativi**

1. Il personale soccorritore impiegato nel servizio di supporto al 118, oltre alla certificazione di cui al seguente comma della presente, deve essere in possesso dell'attestato di esecutore BLS per sanitari (BUR CALABRIA N°24 DEL 31\12\2005) e dell'attestato di esecutore BLS

Pediatrio sanitari, attestato di esecutore PTC Base (Prehospital Trauma Care - conoscenza e abilità nelle manovre di immobilizzazione e gestione del paziente traumatizzato). I suddetti corsi secondo linee guida delle più autorevoli società scientifiche (a norma della Conferenza Stato Regioni - seduta del 22 Maggio 2003) devono essere in corso di validità secondo la normativa vigente. E' obbligatorio per il personale e per i Responsabili delle Associazioni la conoscenza dei Protocolli Operativi della Centrale Operativa 118.

2. Gli oneri per la formazione e l'aggiornamento continuo sono a carico delle Associazioni, mentre è demandato alla Centrale Operativa 118 come prescritto dalla Conferenza Stato Regioni - seduta del 22 Maggio 2003, dal DPGR n. 94 del 28/6/2012 e dalla Conferenza Stato Regioni del 23/10/2012 l'espletamento del corso di formazione che abilita il soccorritore a espletare il soccorso in emergenza nel servizio 118. L'organizzazione, i contenuti formativi e la frequenza di realizzazione del corso sono di esclusiva competenza del Direttore della Centrale Operativa 118. La docenza sarà svolta in forma completamente gratuita da parte dei docenti/istruttori incaricati dal Direttore della Centrale Operativa, mentre alle Associazioni di Volontariato spettano tutti gli oneri derivanti dalla logistica e da quant'altro necessario all'espletamento del corso. Tutto il personale soccorritore o dipendente, impiegato nel servizio deve essere in possesso dell'attestato di formazione in emergenza, rilasciato dal Direttore della Centrale Operativa 118 dopo apposito Corso di Formazione Provinciale organizzato dalla Centrale stessa secondo la normativa sopra citata.

È previsto eventuale retraining periodico per soccorritori già formati. Uno dei tre soccorritori impiegati può non essere in possesso dell'attestato di formazione provinciale in emergenza nel caso di personale acquisito dopo l'ultimo Corso Provinciale effettuato, con l'impegno delle Associazioni di iscrivere tale personale non formato al primo corso utile. Il soccorritore non in possesso del corso provinciale 118 per essere utilizzato deve necessariamente essere in possesso degli attestati di BLS-D, BLS-DP e PTC base, inoltre il soccorritore prima di essere utilizzato deve essere valutato dal Direttore della CO 118 o da un suo delegato.

3. Le Associazioni sono tenute a trasmettere, al direttore della CO 118, ogni sei mesi, l'elenco aggiornato del personale che presta servizio in forza al presente regolamento, corredata dalla relativa documentazione attestante la formazione e l'aggiornamento del personale stesso.
4. Il percorso formativo effettuato al di fuori del territorio regionale deve essere certificato dalla Regione stessa di provenienza.

#### **Art. 14**

#### **Sanzioni - clausola risolutiva espressa**

1. L'Azienda, ferma restando la possibilità di risoluzione giudiziale ex art.1453 cod. civ. o di risoluzione unilaterale ex art.1454 cod. civ., provvede alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
  - a) per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni della Direzione della Centrale operativa o della Direzione medica del P.O. o dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il legale rappresentante dell'Ente convenzionato in contrasto con le previsioni di cui agli artt.3,6 e 9 del presente regolamento;
  - b) gravi inadempienze contrattuali, con particolare riguardo a dichiarazioni false/mendaci (materiali e/o ideologiche), relative alla rendicontazione di somme, importi, voci e tipologie di costi, richiesti a rimborso.
2. L'Azienda può disporre la decadenza della convenzione, qualora il Legale rappresentante dell'Ente convenzionato ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la Pubblica

Amministrazione. Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell'Azienda.

3. La convenzione decadrà, inoltre, nel caso intervengano provvedimenti regionali che impediscano la prosecuzione del servizio.

#### **Art. 15**

##### **Rimborsi costi - principi generali**

1. Il carattere non oneroso (e quindi gratuito) del servizio svolto dalle Associazioni, è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso solo dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto della convenzione disciplinata dal presente Regolamento.
2. Fermo restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, nonché gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, a cui le Associazioni di volontariato sono tenute, il presente Regolamento di seguito definisce i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso, onde evitare una duplicazione ovvero onerosità nei meccanismi di rimborso.
3. I criteri generali in materia sono i seguenti:
  - il costo non deve essere direttamente finanziato ovvero rimborsato a qualsiasi titolo all'Associazione da parte di amministrazioni pubbliche;
  - il costo deve rientrare tassativamente in una delle categorie previste dal presente Regolamento;
  - il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere, iscritto nella contabilità generale dell'Associazione e chiaramente distinguibile dagli altri costi;
  - il costo deve essere supportato da idonea documentazione;
  - il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei principi civilistici e fiscali in tema di contabilità;
  - l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) potrà costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola Associazione che sottoscrive la convenzione. Quest'ultima, in ogni caso, in sede di rendicontazione dovrà dichiarare il regime I.V.A. applicabile.
4. Non sono in ogni caso rimborsabili i costi riguardanti sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., multe, ammende, penali e spese legali, nonché quelli relativi ad automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.
5. Resta, in ogni caso, acclarato che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 16**

##### **Descrizione singole spese rimborsabili**

1. I costi (spese) sostenuti dalle Associazioni convenzionate per i quali, nel rispetto dei principi innanzi indicati e a seconda della tipologia di postazione per cui si intende partecipare, verrà effettuato il relativo rimborso in favore delle stesse, sono i seguenti:
  - a) ambulanza (principale e sostitutiva) di tipo A
  - b) assicurazione Kasko automezzi;
  - c) manutenzione ordinaria;
  - d) manutenzione straordinaria;

- e) pulizia e disinfezione automezzo;
  - f) carburante;
  - g) pratiche auto;
  - h) personale dipendente;
  - i) personale volontario (autisti / soccorritori / infermieri);
  - j) eventuale personale amministrativo se previsto;
  - k) assicurazioni personale volontario;
  - l) acquisto DPI (presentazione fatture acquisto)
- 2) L'utilizzo del personale dipendente deve essere conforme a quanto previsto dagli artt.33 e 36 del D.Lgs. n.117/2017, per cui il rimborso massimo erogabile da parte della ASP per gli autisti-soccorritori-infermieri dipendenti e per il personale amministrativo non potrà mai superare il rapporto con i soccorritori utilizzati, previsto dalle predette disposizioni normative.

### **Art. 17**

#### **Importi spese rimborsabili e relativi massimi**

1. Al fine del rimborso delle spese sostenute, le singole tipologie di costi di cui al precedente art.15 devono rispondere ai seguenti requisiti:
  - a) **mezzi di soccorso**: per detti mezzi, sono riconoscibili quote di ammortamento (rapportate alla durata della convenzione) per l'acquisto (documentato), sulla base di un valore massimo di € 75.000,00, (oltre IVA, ove sostenuta) per l'ambulanza principale tipo "A", € 15.000,00 (oltre IVA, ove sostenuta) per quella sostitutiva;  
Ove il prezzo d'acquisto sia inferiore ai prezzi massimi suindicati, il rimborso sarà parametrato al prezzo d'acquisto.  
Qualora l'Associazione si avvalga dei benefici di legge previsti dall'art.96 della L. n.342/2000 o, in alternativa, dall'art.20 del D.L. n.269/2003, conv. in L. n.326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici.  
Nel caso di utilizzo di ambulanze già in uso all'Associazione, l'ammortamento è riconosciuto sulla base del valore di acquisto documentato (sempre nel limite massimo sopra indicato) e solo per i primi anni 5 dalla data di prima immatricolazione.  
In alternativa all'acquisto, l'Associazione potrà optare per la stipula di contratti di leasing, dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.  
Il rimborso, in detta ipotesi, sarà ragguagliato al rimborso delle rate pagate, nel limite massimo sopra indicato.
  - b) **assicurazione automezzi**: sono riconosciuti i costi documentati (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione, che potranno essere stipulate nelle seguenti formulazioni:
    - RCA + Kasko con franchigia;
    - RCA + Collisione con franchigia;
    - RCA;
    - RCA + conducente;
    - RCA + furto ed incendio.
  - c) **manutenzione ordinaria**: sono riconosciuti i costi, debitamente documentati, relativi ai tagliandi previsti dal fabbricante, le sostituzioni di pneumatici (compresi quelli invernali), i cambi d'olio, oltre ai costi di manutenzione non coperte da garanzia del fabbricante.

- d) **manutenzione straordinaria:** qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati alla voce "assicurazioni automezzi", sono ammissibili i rimborsi per costi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione della ASP, con esclusione dei casi di colpa grave dell'Associazione. L'autorizzazione da parte della ASP (o eventuale diniego) dovrà pervenire entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa.
- e) **pulizia e disinfezione automezzo:** sono ammissibili a rimborso i costi per pulizia e disinfezione, solo se debitamente documentati.
- f) **carburante:** per ogni chilometro effettuato in esecuzione delle convenzioni sottoscritte, verrà corrisposto in favore dell'Associazione un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina, secondo gli importi a tal fine periodicamente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o delle Infrastrutture e Trasporti. Al fine di consentire il dovuto riscontro, ogni automezzo impiegato dovrà essere munito di apposito GPS (fornito dall' ASP), che consentirà di rilevare i chilometri effettivamente resi per conto del servizio oggetto del presente Regolamento.  
La rendicontazione da parte dell'Associazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, indicando il tragitto di ogni singolo intervento ed il numero dei chilometri percorsi. La Centrale Operativa del 118, in sede di liquidazione, provvederà al riscontro delle chiamate e degli interventi eseguiti. Non saranno effettuati ulteriori rimborsi per attività non rientranti – direttamente o indirettamente- nell'oggetto della presente convenzione.
- g) **pratiche auto:** verrà ammesso a rimborso il costo documentato della revisione annuale, ove necessario ed effettuato.

h) **Personale dipendente:**

- personale dipendente con mansioni di autista/soccorritore/infermiere: sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato/determinato o con contratto di somministrazione lavoro corrispondente ad un monte ore pari al numero di ore indicate nel progetto di attività, che non potrà in ogni caso essere superiore a:

- a) n. 8.760 ore annuali per autista,
- b) n. 8.760 ore annuali per soccorritore 1
- c) n. 8.760 ore annuali per soccorritore 2 o per l'eventuale infermiere

per un massimo di 24h giorno x 365 gg.all'anno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 33 e 36 del D.Lgs. n.117/2017 ".....*In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari*".

Si precisa che per retribuzione, si intende la retribuzione lorda annua secondo relativo inquadramento contrattuale, relativo ai C.C.N.L. A.N.P.A.S., cat.C o nell'ipotesi di utilizzo di infermiere dipendente, con riguardo al profilo di infermiere professionale, C.C.N.L. A.N.P.A.S., cat.D., compreso quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti. Sono escluse le indennità per la pronta disponibilità. L'Associazione deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente ciascuna delle voci stipendiali che compongono la retribuzione come sopra dettagliata.

La retribuzione per attività lavorativa resa oltre l'orario contrattuale, supplementare o straordinario, può essere riconosciuta solo se effettivamente corrisposta e se svolta in occasione di prolungamento del servizio documentato dal numero dell'intervento o di anticipo per esigenze straordinarie di servizio.

Anche per gli oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP), l'Associazione, al fine del relativo rimborso, deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente gli oneri di cui sopra.

Si precisa che, le ore rimborsabili per i dipendenti, nel limite massimo annuo suindicato, sono soltanto quelle effettivamente rese per il servizio di 118 (24 h giornaliere) e non altre (ad es., quelle relative ad aspettativa retribuita per motivi personali o familiari, L.104/92, congedi parentali, etc).

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare, all'ufficio amministrativo, schede analitiche per singolo dipendente delle ore lavorate per ciascuna postazione, nonché del costo annuo come definito alle voci retribuzione ed oneri.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di non utilizzare nell'attività un numero di lavoratori dipendenti superiore al 50% di quelli volontari.

- **personale amministrativo:** in favore dell'Associazione potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo (impiegato d'ordine) con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato / determinato o con contratto di somministrazione lavoro, in relazione ai servizi amministrativi complessivamente svolti dall'Associazione, corrispondenti ad un monte ore massimo convenzionalmente fissato in 8 ore settimanali.

La retribuzione che verrà presa a riferimento per il relativo rimborso, è quella lorda annua secondo inquadramento contrattuale, relativo al C.C.N.L. A.N.P.A.S., cat.C, quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti. Sono escluse le indennità per la pronta disponibilità.

L'Associazione deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente ciascuna delle voci stipendiali che compongono la retribuzione come sopra dettagliata.

Anche per gli oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP), l'Associazione, al fine del relativo rimborso, deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente gli oneri di cui sopra.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore lavorate per ciascuna postazione, nonché del costo annuo come definito alle voci retribuzione ed oneri.

- i) **personale volontario (autisti/soccorritori/infermieri):** in esecuzione di quanto previsto dal D.lgs. n.117/2017 per ogni postazione convenzionata saranno riconoscibili i rimborsi delle spese giornaliere sostenute dai volontari per come risulta dalla documentazione prodotta dall'interessato all'Associazione, nei limiti ed alle condizioni preventivamente stabilite da quest'ultima, comunque non eccedenti l'importo cadauno di € 22,26/turno per volontario per pasti/colazioni, oltre ad eventuale rimborso del costo del biglietto pubblico di trasporto ovvero di 1/5 del costo della benzina come da vigenti disposizioni normative, sostenuto dal volontario per recarsi con mezzo proprio dalla propria residenza alla sede del 118, sino ad un massimo di 80 km giornalieri (a/r);  
Ai sensi di quanto disposto dall'art.17, co.4, del D.lgs. n.117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., purchè non superino l'importo di € 10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- j) **assicurazioni personale volontario:** saranno riconosciuti in favore dell'Associazione gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario,

inerenti infortuni e RCT (art.4 della L. n.266/91), il tutto nel limite massimo di € 2.000,00 annui per Associazione.

### **Art. 18** **Convenzioni in forma estemporanea**

1. Premesso che per attività estemporanea si intende quella tipologia di servizio per interventi di soccorso attivati nell'ambito di disponibilità non continuativa, a supporto e potenziamento del servizio continuativo ovvero per trasferimenti cd. secondari, con impegno settimanale di durata minima preventivamente definita dall'ASP, le Associazioni che aspirano al convenzionamento nella forma estemporanea dovranno dichiarare nel Progetto di attività la relativa disponibilità settimanale al servizio che residua da altre attività. L'attività in questione verrà svolta su disposizione della Centrale Operativa del 118 nel caso di indisponibilità di mezzi di soccorso in dotazione all'ASP o per altre prestazioni.
2. Per le modalità di rimborso dei costi in favore delle Associazioni convenzionate, si dovrà far riferimento al seguente criterio: rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei servizi, a fronte della disponibilità manifestata dall'Associazione a seguito della richiesta della Centrale Operativa del 118.
3. L'ASP rimborserà in corso d'anno i costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio sulla base del tempo di impiego del mezzo di soccorso convenzionalmente definito in 2 minuti per ogni chilometro percorso, sia in ambito urbano che extraurbano, con un minimo di 120 minuti per ogni intervento.
4. Le Associazioni dovranno presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento una relazione dell'attività e dei costi sostenuti per l'impegno orario complessivo annuale dedicato al servizio in convenzione. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal Bilancio o dal Rendiconto Finanziario dell'esercizio di riferimento, approvato dal competente organo associativo.
5. In favore dell'Associazione convenzionata, verranno garantiti i seguenti rimborsi:
  - carburante: rimborso determinato sulla base di 1/5 del costo della benzina, secondo gli importi a tal fine periodicamente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o delle Infrastrutture e Trasporti;
  - ammortamento, manutenzione ordinaria, assicurazione, pulizia e disinfezione mezzi: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso (con arrotondamento per eccesso alla mezz'ora successiva) rispetto al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo:
    - ammortamento: € 15.000,00 (€ 75.000 in 5 anni): valore orario € 1,48
    - manutenzione ordinaria: € 5.000,00: valore orario € 0,57
    - assicurazione: € 2.000,00: valore orario € 0,23;
    - pulizia e disinfezione mezzi: € 2.000,00: valore orario € 0,23
    - volontari: € 5.400 (€ 450 x 12 mesi): valore orario 0,41.

### **Art. 19** **Modalità di fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le fatturazioni ovvero altra forma di rendicontazione contabile, in mancanza di obbligo di fatturazione, da effettuarsi all' ASP di Cosenza, dovranno essere relative a ciascun mese di erogazione del servizio e dovranno essere in regola con le attuali disposizioni di legge. Le predette rendicontazioni saranno smistate alla competente U.O. Aziendale per la successiva liquidazione.

2. Le fatture o rendicontazioni per il rimborso spese sostenute dalle Associazioni saranno esaminate dall'Ufficio amministrativo al fine di accertare:
  - a) la rispondenza del servizio rendicontato con quello effettivamente svolto;
  - b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni del servizio con quelle indicati in convenzione;
  - c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra indicazione, anche i fini fiscali.
3. Le singole fatture o rendicontazioni dovranno essere corredate da tutte le informazioni relative ai km. percorsi e ai servizi svolti nel corso del mese di riferimento, compresa ogni documentazione prevista nel presente Regolamento come condizione di procedibilità per poter procedere al rimborso delle spese sostenute.
4. Il pagamento delle fatture o rendicontazioni sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse, termine decorrente dalla completa ricezione di tutta la documentazione a sostegno della stessa rendicontazione.  
L'ASP, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole convenzionali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti all'Associazione convenzionata cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non siano stati regolarizzati gli obblighi convenzionali.
5. L'Associazione convenzionata si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. n.136/2010 e s.m.i. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere utilizzati conti correnti bancari o postali. Tutti i movimenti finanziari relativa alla presente convenzione devono essere registrati su conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della L.13.8.2010 n.136, l'Associazione comunicherà, prima della sottoscrizione della convenzione, il numero di conto corrente bancario o postale sul quale dovranno transitare tutti i rimborsi dipendenti dal presente Regolamento, nonché il nominativo ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su detto conto, per cui l'ASP effettuerà i rimborsi dovuti esclusivamente su tale conto.

## **Art. 20** **Obblighi e divieti**

1. E' fatto divieto al personale delle Associazioni di:
  - ammettere sull'ambulanza persone estranee a quelle previste per il servizio di trasporto di pazienti;
  - tenere sull'ambulanza persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
  - fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - chiedere compensi di qualunque natura e/o genere;
  - togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
  - effettuare qualunque forma di pubblicità;
  - consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all'Associazione convenzionata, anche se munita di patente idonea;
  - applicare nel mezzo adibito al trasporto dei pazienti contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità del presente Regolamento ovvero utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal Decreto 5.10.2009 e secondo le modalità previste nel medesimo decreto;
  - presentarsi in servizio senza divisa da lavoro e in modo non decoroso ed antigienico. Detta divisa deve riportare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento dell'Associazione e la targhetta con il nome del volontario;

- il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso, il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 ed al Piano di Sicurezza.
2. L'Associazione titolare del servizio in convenzione con l'ASP è tenuta ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso e/o da familiari per le prestazioni di soccorso e di trasporto effettuate dal proprio personale.

### **Art. 21**

#### **Trasporto speciale**

1. L'azienda si riserva di procedere, sulla scorta dei principi indicati nel presente Regolamento, all'affidamento, in forma speciale, del servizio di trasporto in particolari e contingenti situazioni, individuate dalla stessa ASP (legate, ad es., ad eventi calamitosi, rivisitazione programmi operativi, istituzione di nuove postazioni, etc.), in cui la necessità di una capillare copertura del territorio renda indispensabile la presenza di specifiche risorse afferenti ai soggetti operanti nel sistema di soccorso, definite in un progetto temporaneo o sperimentale.
2. Allo stesso modo, l'ASP si riserva di richiedere alle Associazioni convenzionate anche la disponibilità di personale infermieristico con i requisiti dovuti, adeguatamente formato attualmente garantito dall'Azienda, in particolari e contingenti situazioni, legate alla difficoltà di reperire in altro modo il suddetto personale infermieristico.
3. In tale evenienza, il costo del personale in questione verrà rimborsato in base ai criteri di cui al precedente art.17, lett.i), nel caso di utilizzo di infermiere volontario, ovvero di cui al precedente art.17, lett.h), nell'ipotesi di utilizzo di infermiere dipendente, con riguardo al profilo di infermiere professionale, C.C.N.L. A.N.P.A.S., cat.D.

20

### **Art. 22**

#### **Norma finale**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale, alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, ai provvedimenti, ai decreti ed alle Linee Guida della Regione Calabria e del Commissario ad Acta, ai provvedimenti del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza ed al vigente Atto Aziendale dell'ASP di Cosenza.